

Codice A1709C

D.D. 7 marzo 2021, n. 196

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "ALBERA AL 12" (AL) - Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.



ATTO DD 196/A1709C/2021

DEL 07/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "ALBERA AL 12" (AL) - Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 297 del 12.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "ALBERA AL 12" nell'azienda agri-turistico-venatoria (A.A.T.V.) omonima, pari ad ha 855, ubicata nel Comune di Albera Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria e il rilascio della concessione fino al

31.01.2004, a favore della Sig.ra AMBROSI Norella.

Vista la determinazione dirigenziale n. 52 del 01.03.1999 con la quale sono state istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "ALBERA AL12", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, individuate con le lettere A e B nella planimetria catastale e aventi rispettivamente una superficie di ha 183 e di ha 42.

Vista la determinazione dirigenziale n. 128 del 10.02.2010 con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo "C", fino al 31.01.2016.

Vista la determinazione dirigenziale n. 756 del 12.09.2014, di presa d'atto dell'intestazione della concessione dell'azienda-agri-turistico-venatoria "ALBERA AL 12" di ha 855, ubicata nel Comune di Albera Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria a favore della società agricola "Alta Val Borbera S.r.l.", rappresentata dal legale rappresentante Sig. GRASSO Mario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 795 del 01.12.2015 con la quale è stata rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "ALBERA AL 12" di complessivi ha 855, ubicata nel Comune di Albera Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria a favore della società agricola "Alta Val Borbera S.r.l." rappresentata dal legale rappresentante Sig. GRASSO Mario, fino al 31.01.2021 e contestualmente sono state rinnovate le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo "C" all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria medesima, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, individuate con le lettere A e B nella planimetria catastale e aventi rispettivamente una superficie di ha 183 e di ha 42.

Vista l'istanza N. Prot. A1700A 20435 del 16.09.2020, con la quale il Sig. GRASSO Mario, legale rappresentante della Società Agricola Alta Val Borbera S.r.l. ha richiesto il rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "ALBERA AL 12" e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C per anni 9 alle stesse condizioni di cui alla DD n. 795/2015 sopracitata, intestando la concessione a favore della società agricola "Alta Val Borbera S.r.l.", rappresentata dal legale rappresentante Sig. GRASSO Mario.

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Concessionario Sig. GRASSO Mario in data 10.09.2020 inoltrata al Prot. 20435 del 16.09.2020 tra cui si evince:

- che in seguito alla riunione dell'Assemblea tenutasi il 15.07.2020 il Consorzio tra proprietari e conduttori terrieri è stato rinnovato fino al 31.01.2030 e pertanto il Consorzio è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie;
- che nessuna modificazione è intervenuta neppure nelle condizioni agro-silvo-culturali dei terreni conferiti al consorzio.

Preso atto della relazione allegata alla suddetta istanza a firma del Tecnico Faunistico Dott. Lorenzo Bevilacqua.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria "ALBERA AL 12" di complessivi ha 855, ubicata nel Comune di Albera Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria a favore della società agricola "Alta Val Borbera S.r.l." rappresentata dal legale rappresentante Sig. GRASSO Mario, fino al 31.01.2030 e rinnovando contestualmente le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo "C" all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria medesima, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, individuate con le lettere A e B nella planimetria catastale e aventi rispettivamente una superficie di ha 183 e di ha 42.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

Di rinnovare la concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria "ALBERA AL 12" di complessivi ha 855, ubicata nel Comune di Albera Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria a favore della società agricola "Alta Val Borbera S.r.l." rappresentata dal legale rappresentante Sig. GRASSO Mario, fino al 31.01.2030.

Di rinnovare contestualmente le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo "C" all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "ALBERA AL 12", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, individuate con le lettere A e B nella planimetria catastale e aventi rispettivamente una superficie di ha 183 e di ha 42.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della ex Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino